

Codice A1814B

D.D. 13 aprile 2023, n. 1065

**R.D. 523/1904 - P.I. 1428 - Rio Ravanasco - Autorizzazione idraulica per interventi di ripristino sezioni di deflusso e sistemazioni d'alveo e sponde del rio Ravanasco e del rio Angogna nel Comune di Acqui Terme (AL). Richiedente: Comune di Acqui Terme (AL).**



**ATTO DD 1065/A1814B/2023**

**DEL 13/04/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – P.I. 1428 – Rio Ravanasco - Autorizzazione idraulica per interventi di ripristino sezioni di deflusso e sistemazioni d'alveo e sponde del rio Ravanasco e del rio Angogna nel Comune di Acqui Terme (AL). Richiedente: Comune di Acqui Terme (AL).

Il Comune di Acqui Terme, con sede in piazza A. Levi n. 12 – 15011 Acqui Terme (AL), ha presentato istanza con nota prot. n. 10507 del 08.03.2023 (pervenuta agli atti di questo Settore con prot. n. 5714 del 08.03.2023) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per gli interventi previsti nel progetto "*Intervento di ripristino sezioni di deflusso e sistemazione alveo e sponde del rio Ravanasco e del rio Angogna. CUP B17H21001320002*" finanziato con un contributo di importo pari a 60.000,00 euro con D.D. della Regione Piemonte n. 976/A1802B/2022 avente ad oggetto "*Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria e successiva estensione al territorio della Regione Piemonte, a seguito dell'evento del 21-25 novembre. Approvazione VI stralcio – integrazione del piano degli interventi (Allegato 1) e disposizioni amministrativo-contabili*".

Poiché l'intervento in oggetto riguarda il corso d'acqua pubblico denominato rio Ravanasco iscritto al n. 117 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria di cui al R.D. 1775/1933, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente a mezzo P.E.C. dal Comune di Acqui Terme, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, datati Gennaio 2023, sottoscritti con firma digitale dal Dott. Giovanni Marco Bosetti, con Studio tecnico in Acqui Terme (AL), iscritto all'Ordine dei Geologi del Piemonte al n. A-262 e all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. B-29, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Il Comune di Acqui Terme ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 02.03.2023.

Con nota di questo Settore prot. n. 12099 del 17.03.2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Il progetto prevede la manutenzione dell'asta e il ripristino dell'officiosità idraulica del Rio Ravanasco (per un'estensione di 1285 m a sud dell'imbocco delle sezioni tombinate di alveo in località Acqua Marcia e fino al civico 23 della s.c. di Valle Lacia) nonché di parte di asta del Rio Angogna per una porzione pari a 185 m ad est della sua confluenza al Rio Ravanasco medesimo, attraverso la manutenzione della vegetazione ripariale, da realizzarsi attraverso lavori di decespugliamento generalizzato e tagli di soggetti arborei morti, malati, malvenienti o in condizioni di collasso incipiente o evoluto, situazione anche conseguente agli eventi alluvionali del mese di Ottobre e Novembre 2019, nonché la rimozione dei materiali presenti in alveo in sponda ed in golena.

In particolare verranno realizzati interventi di:

- "taglio raso" della vegetazione presente in alveo attivo ed in alveo di piena ordinaria per una fascia avente sviluppo lineare pari a circa 1.470 m ed ampiezza media, misurata rispetto a centro alveo, pari a circa 4,5 m per una superficie complessiva (piana o inclinata) pari a 6.877,5 mq;

- manutenzione e diradamento selettivo della vegetazione ripariale per complessivi 1.470 m con un'ampiezza media della fascia di intervento pari a circa 9,0 m (circa 4,5 m per ciascuna sponda inclinata o piana) per una superficie complessiva di intervento pari a 13.252,5 mq;

- rinalzo, manutenzione ed integrazione dell'esistente briglia di salto e stabilizzazione di fondo esistente, ubicata in prossimità dell'ingresso alle sezioni in artificiale del rio Ravanasco (cfr. Tav.1 - Settore A delle aree di intervento, compreso tra la Sez.1 e la Sez.2).

A completamento degli interventi sopra descritti, funzionali alla manutenzione della vegetazione ripariale, è inoltre prevista la realizzazione di interventi comportanti la rimozione di materiali e terreni costituenti parzializzazioni delle sezioni di deflusso ed ostruzioni in alveo.

- parte di tali materiali verrà utilizzata per la regolarizzazione ed il ripristino delle sezioni di deflusso con compensazione locale tra sterri e riporti, anche tramite imbottimenti di sponda e golena e compensazioni locali di depressioni d'alveo;

- il materiale detritico costituente rifiuto, previa caratterizzazione, ed eventuali materiali ingombranti e/o assimilabili a rifiuti solidi urbani rinvenuti durante gli interventi di regolarizzazione di alveo e sponda verranno conferiti in discarica.

Preso atto che le piante divelte o fluitate sono da considerare res nullius e pertanto non appartenenti al demanio (parere dell'Avvocatura di Stato in data 12.07.1993 e Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, ribaditi dalla Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione compartimentale del Territorio di Cuneo n 5412 del 5.12.1994), e non è quindi necessario alcun provvedimento di concessione né pagamento di canoni o indennità erariali per poter procedere alla loro rimozione dagli alvei e dalle aree di pertinenza idraulica.

Considerato che, in base all'art. 18 della L.R. n. 17/2013, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate

dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo.

Valutato che, come risulta dall'esame degli elaborati progettuali, l'intervento in argomento è nel complesso di manutenzione idraulica del rio Ravanasco e di porzione di rio Angogna prossima alla confluenza al Rio Ravanasco medesimo, lo si ritiene ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque in quanto inerente il mantenimento dell'efficienza idraulica dei corsi d'acqua, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- Visto l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Visto l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Viste le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- vista la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- Visto il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

#### *determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Acqui Terme ad eseguire l'intervento di manutenzione dell'asta e il ripristino dell'efficienza idraulica del rio Ravanasco (per un estensione di 1285 m a sud dell'imbocco delle sezioni tombinate di alveo in località Acqua Marcia e fino al civico 23 della s.c. di Valle Lacia) nonché di parte dell'asta del rio Angogna ad est della sua confluenza al rio Ravanasco mediante taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva e ripristino delle sezioni di deflusso, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza nonché interventi di ricalzo, manutenzione ed integrazione dell'esistente briglia di salto e stabilizzazione di fondo, ubicata in prossimità dell'ingresso alle sezioni in artificiale del rio Ravanasco e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche sottoriportate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il taglio delle piante dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla legge forestale (legge regionale n. 4 del 10.02.2009) e dal suo regolamento di attuazione (regolamento n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.), unitamente al rispetto della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17.09.2013, in particolare:
  - all'interno dell'alveo inciso interessato dalla piena ordinaria o comunque nei 2/3 inferiori delle sponde, dovrà essere effettuato il taglio a raso senza il rilascio di matricine (art. 37 bis, comma 2 del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i.);
  - nelle aree di intervento lungo le sponde il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dell'art. 37 comma 2 punto b) del regolamento regionale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i, tagliando esclusivamente le piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e mantenendo i soggetti più stabili presenti sul ciglio superiore delle sponda.
3. le operazioni di taglio andranno fatte nel rispetto dei periodi di silenzio selvicolturale previsto dal comma 5 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011 e s.m.i. (dal 31 marzo al 15 giugno);
4. è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare le ceppaie sulle sponde ai sensi dell'art. 96, lett. c) del R.D. 523/1904;
5. il materiale derivante dal taglio della vegetazione arbustiva (decespugliamento) ed arborea e dalle lavorazioni (legname, ramaglie e fogliame) dovrà essere prontamente allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di mt 4 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
6. la presente autorizzazione riguarda il taglio della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti senza danneggiare proprietà pubbliche e private e senza ledere diritti altrui;
7. gli interventi di ricalzo, manutenzione ed integrazione dell'esistente briglia dovranno ripristinare la piena funzionalità di salto e di stabilizzazione di fondo coerentemente con la sezione esistente, qualora si renda necessario approvvigionare massi gli stessi dovranno avere peso e forma adeguati e il ripristino dovrà avvenire in modo da non variare la sezione idraulica né indurre turbativa al deflusso delle acque;
8. il materiale litoide sciolto proveniente dalle risagomature dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde mentre quello costituente rifiuto, previa caratterizzazione, ed eventuali materiali ingombranti e/o assimilabili a rifiuti solidi urbani rinvenuti durante gli interventi di regolarizzazione di alveo e sponda dovranno essere conferiti in discarica;
9. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002

ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;

10. non è consentito modificare la quota sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
11. ad ultimazione lavori dovranno essere rimosse le piste temporanee di transito in alveo e gli accessi, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
12. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
13. le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena;
14. è vietato l'accesso in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
15. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
16. durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
17. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a decorrere dalla data di notifica del presente atto, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
18. il Comune di Acqui Terme dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al\_at@cert.regione.piemonte.it l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni avute;
19. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

20. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Trattandosi di un intervento che prevede il miglioramento dell'efficienza idraulica di corsi d'acqua, come stabilito al punto n) della "Tabella canoni di concessione per l'utilizzo di pertinenze idrauliche", contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24/11/2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28/12/2021, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde e che rientrano nelle delimitazioni stabilite dal presente atto, è da intendersi nullo.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**I FUNZIONARI ESTENSORI**

Roberto IVALDI

Matteo GALLO

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli